

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD. Il. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

VISTO l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTA la Circolare D.R.U. n. 1/2020;

CONSIDERATO che l'art. 53 (Regime transitorio della pianificazione urbanistica) della L.R. n. 19/2020, modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. n. 36/2020, sancisce che: *«I piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina previgente»;*

VISTO il D.lgs. n. 152/2006 *Norme in materia ambientale* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Dir. ARTA n. 483 del 5 maggio 2003 di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Paternò (CT);

VISTA la sentenza TAR Catania (Sezione Prima) n. 1448/2008 con la quale è stato nominato commissario ad acta il funzionario tecnico del Comune di Catania, ing. Salvatore Bonaccorsi;

VISTA la sentenza TAR Catania (Sezione Prima) n. 777/2022 con la quale è stato nominato Commissario ad acta il dirigente tecnico del Comune di Catania, ing. Biagio Bisignani, in sostituzione dell'ing. Salvatore Bonaccorsi;

VISTA la sentenza TAR Catania (Sezione Prima) n. 947/2023 con la quale è stato nominato commissario ad acta il dirigente tecnico del Comune di Siracusa, arch. Gaetano Brex, in sostituzione dell'ing. Biagio Bisignani;

VISTA la nota, prot. n. 15222 del 10/06/2013 assunta al prot. DRU n. 13153 del 11/06/2013, con la quale il Comune di Paternò ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 71/1978, la delibera del Commissario ad acta n. 2 del 03/10/2011 corredata di allegati, avente per oggetto: *«Esecuzione Sentenza TAR Sicilia – I sez. Catania n. 582/06 e TAR Sicilia – I sez. Catania n. 1448/08 a favore del Sig. Fichera Antonino. Variante Urbanistica dell'area oggetto delle sentenze sopra richiamate»* e la delibera del Commissario ad acta n. 1 del 24/09/2012 corredata di allegati, avente per oggetto: *«Esecuzione Sentenza TAR Sicilia – I sez. Catania n. 582/06 e TAR Sicilia – I sez. Catania n. 1448/08 a favore del Sig. Fichera Antonino. Variante Urbanistica dell'area oggetto delle sentenze sopra richiamate. Presa d'atto del parere della C.E.C. e dell'Esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica»;*

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 2 del 03/10/2011, con i relativi allegati costituiti da: All. 1) Relazione tecnica illustrativa; All. 2) Tav. 1 – Stralcio P.R.G. vigente; All. 3) Tav. 2 – Proposta di Variante - Zonizzazione; All. 4) Ortofoto – inquadramento; All. 5) Tav. 4 – Carta dei Vincoli; All. 6) Copia Tav. 8.6 Disciplina d'uso del suolo – ambito urbano scala 1:2.000; All. 7) Studio Agricolo Forestale; All. 8) Studio Geologico e relativo parere dell'Ufficio del Genio Civile;

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 1 del 24/09/2012, con i relativi allegati costituiti da: All. 1) Parere della C.E.C. reso in data 23/11/2011; All. 2) nota del Dipartimento Regionale Ambiente prot. n.

32332 del 01/06/2012 relativa all'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

VISTO il Parere reso, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/1974, dall'Ufficio del Genio Civile di Catania, in data 18/08/2011 prot. 30568;

VISTA la nota del 01/06/2012, prot. n. 32332 con cui il Dipartimento Regionale Ambiente ha comunicato l'esclusione dalla V.A.S. della variante urbanistica adottata con Delibera commissariale n. 2/2011;

VISTI gli atti di deposito e pubblicità ex art. 3, L.R. n. 71/1978, consistenti in:

- a) Avviso Deposito;
- b) Stralcio GURS, p. II, n. 48 del 03.05.2013 (non conformizzato);
- c) Stralcio Quotidiano "La Repubblica" datato 08/05/2013 (non conformizzato);
- d) Manifesto murale.

VISTO il certificato datato 03/06/2013 di avvenuto deposito e di mancata presentazione di osservazioni/opposizioni;

DATO ATTO che:

- il voto del CRU n. 150 del 18/09/2013 risulta annullato in autotutela dall'Amministrazione Regionale con nota prot. n. 2567 del 04/02/2014;
- il voto del CRU n. 176 del 27/03/2014 risulta annullato con sentenza TAR Catania n. 2651/2021;
- il voto del CTS n. 34 del 15/06/2022 risulta annullato con sentenza TAR Catania n. 947 del 23/03/2023;

RILEVATO che:

- il Comune di Paternò è dotato di un P.R.G. approvato con D.Dir. ARTA n. 483 del 05/05/2003 con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
- il TAR Catania, Sez. I, con sentenza n. 582 del 13/04/2006, ha accolto il ricorso proposto da A. Fichera e ha annullato nella parte di interesse del ricorrente e facendo salvi gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazioni intime - fra gli altri, il suddetto D.Dir. n. 483 del 05/05/2003;
- nelle osservazioni proposte al PRG si proponeva espressamente «*di includere ... la zona in esame ... nelle previsioni del P.R.G. con destinazione a zona "C" di completamento a bassa zona residenziale in modo da completare il territorio sotto il profilo urbanistico e, nel contempo, dotare tutte le abitazioni circostanti delle infrastrutture urbanistiche indispensabili per uno sviluppo del territorio preso in esame armonico ed ordinato...*».
- la sentenza TAR Catania n. 582/2006 ha rilevato che, nelle osservazioni presentate, si faceva chiaramente riferimento ad una analisi del territorio e delle sue necessità di completamento che evidenziavano la presenza di zone densamente edificate lungo la "vecchia arteria provinciale per Catania", fornite dai servizi essenziali (luce ed acqua), ma del tutto prive delle altre infrastrutture di urbanizzazione secondaria;
- sempre nella suddetta Sentenza, si evidenzia che il rigetto delle osservazioni conferma in punto di fatto l'assunto di partenza delle analisi del ricorrente e smentisce l'argomento difensivo utilizzato dal Comune secondo il quale la zona non sarebbe affatto antropizzata, posto che lo stesso progettista premette che il terreno del ricorrente si trova adiacente a zone densamente edificate; nessuna motivazione è poi all'evidenza offerta al ricorrente circa la necessità, dallo stesso esposta, di procedere al recupero della zona ed alla previsione di opere di urbanizzazione secondaria e né, tantomeno, appare emergere dalla deduzione del progettista qualsiasi collegamento logico o consequenziale tra la richiesta specifica di classificare la zona a "C" e la ritenuta necessità di rigettare tale opposizione, così come manca qualsiasi accertamento istruttorio o corrispondenti deduzioni sulla concreta situazione urbanistica della zona. Secondo il progettista, infatti, la richiesta sarebbe in contrasto con la necessità di non aprire "nuovi fronti" di urbanizzazione, ma questa esigenza non è minimamente intaccata dalla previsione di una zona "C" di completamento, alla luce della comune premessa che il territorio circostante è già antropizzato (per di più in maniera abusiva e quindi da ritenersi in maniera disordinata e priva di razionale previsione).
- il TAR Catania, con successiva sentenza n. 1448 del 23/07/2008, in sede di ottemperanza, ha condannato il Comune di Paternò a dare completa esecuzione alla sentenza prima richiamata con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, disponendo «*che l'Amministrazione provveda a normare l'area del ricorrente, adottando il Comune la relativa deliberazione entro il termine di giorni 120 decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte e provvedendo quindi l'Assessorato regionale, per quanto di propria competenza, in 120 giorni decorrenti dall'avvenuta trasmissione della deliberazione comunale [...] Il Collegio ritiene inoltre di precisare, sin da ora che: a) alla scadenza del termine a provvedere, come sopra assegnato al Comune ed alla Regione, ciascuna delle due, rispettivamente, è da intendersi completamente esautorata dalla potestà a*

provvedere; tuttavia il Commissario, non appena insediato, verificherà che tra la scadenza del termine a provvedere ed il suo stesso insediamento non siano intervenuti adempimenti sia pure parziali dell'obbligo a provvedere; eventuali atti o provvedimenti adottati dopo l'avvenuto insediamento del Commissario sono radicalmente nulli e improduttivi di effetti [...]»;

- il Commissario ad acta, nella persona dell'ing. Salvatore Bonaccorsi, funzionario tecnico del Comune di Catania, si è insediato ed ha adottato la deliberazione n. 2 del 03/10/2011 e la deliberazione integrativa n. 1 del 24/09/2012, con prescrizioni, della variante urbanistica dell'area in questione;
- la documentazione relativa alla pratica è stata trasmessa dal Comune di Paternò all'Amministrazione regionale con nota n. 15222 del 10/06/2013 ed acquisita in data 11/06/2013 con prot. n. 13153;
- l'Amministrazione regionale, con nota n. 20020 del 07/10/2013, ha notificato al Comune di Paternò il parere del CRU n. 150 del 18/09/2013, invitandolo a presentare eventuali osservazioni scritte;
- sempre l'Amministrazione regionale, con nota n. 22886 del 11/11/2013, in assenza di osservazioni da parte del Comune, ha adottato il provvedimento finale di diniego ed in esito alle osservazioni, presentate sia dal Comune di Paternò che dal ricorrente, lo ha annullato in autotutela con nota n. 2567 del 04/02/2014, comunicata in data 17/04/2014;
- successivamente al nuovo parere del CRU n. 176 del 27/03/2014, l'Amministrazione regionale, con nota n. 7402 del 01/04/2014, ha adottato la nota prot. 7402 del 01/04/2014 di diniego dell'approvazione della variante adottata dal Commissario ad acta;
- il T.A.R. Catania, sez. II, con sentenza n. 2651 del 10/08/2021, ha annullato il suddetto provvedimento regionale di diniego, posto che alla data della sua emissione non residuava alcuna competenza in capo alla Regione Siciliana;
- il TAR Catania, con Ordinanza n. 777 del 17/03/2022, ha ritenuto di sostituire il commissario ad acta, in quanto oramai in quiescenza, con il dirigente della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Catania, disponendo di procedere senza indugio ad insediarsi e a dare esecuzione agli adempimenti di (astratta) competenza regionale - in sostituzione dell'Amministrazione regionale, non residuando alcuna competenza in capo alla stessa in relazione alla vicenda che occupa, come statuito dalla predetta sentenza T.A.R. Catania, sez. II, n. 2651 del 10/08/2021;
- il nuovo Commissario ad acta e il dirigente del servizio e Direttore Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, con provvedimento prot. 15587 del 03/10/22, hanno comunicato il formale diniego all'approvazione della variante urbanistica adottata in sede comunale con delibere commissariali n. 2/2011 e n. 1/2012;
- il TAR Catania, Sezione Prima, con Sentenza n. 947 del 25/01/2023, pubblicata il 23/03/2023, ha annullato il provvedimento adottato dal secondo Commissario ad acta, provvedendo alla sua sostituzione con il dirigente della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Siracusa, disponendo a quest'ultimo di procedere senza indugio a insediarsi e a dare esecuzione agli adempimenti di (astratta) competenza regionale, nei modi stabiliti dalle precedenti decisioni rese dal TAR Catania, in considerazione anche delle precisazioni ivi contenute;

DATO ATTO che:

- il terzo Commissario ad acta, arch. Gaetano Brex, in data 10/05/2023, previa convocazione delle parti presso il Comune di Paternò, si è insediato formalmente per dare avvio al mandato assegnatogli, disponendo al Responsabile del settore Urbanistica del comune di Paternò di verificare l'attualità della carta dei vincoli della variante urbanistica adottata con Delibere commissariali n. 2/2011 e n. 1/2012;
- il Comune di Paternò, in data 19/07/2023, ha inviato al suddetto Commissario ad acta il certificato di destinazione urbanistica n. 167 del 07/05/2023 dal quale si evince che nulla è mutato in relazione al regime vincolistico dell'area de qua;

RILEVATO che:

- la variante urbanistica adottata classifica l'area in argomento ZC3 "Residenziale – Artigianale di espansione", identificata in catasto al foglio n. 53, p.lla n. 219 e p.lla n. 80, quest'ultima sostituita dalle p.lle n. 679 e n. 680 a seguito di frazionamento del 12/05/2012;
- la suddetta area risulta limitrofa ad una zona densamente antropizzata, per di più in maniera abusiva, per la quale non era stato previsto alcun piano particolareggiato di recupero e pertanto risulta naturalmente vocata a fungere da completamento proprio delle zone abusive e ricucire il tessuto urbanistico alla stregua di ciò che accade per i lotti interclusi ad aree limitrofe edificate;
- l'allocatione di opere di urbanizzazione e servizi infrastrutturali necessari al recupero del suddetto insediamento abusivo presuppone la sanabilità delle costruzioni prive di valido titolo edilizio, pertanto il Commissario ad acta, con nota del 10/07/2023, ha disposto al Responsabile del settore Urbanistica del comune di Paternò di integrare la Relazione Tecnica illustrativa della variante urbanistica adottata nel

2011 con una descrizione dell'ambito urbanistico globalmente interessato, con l'esito delle verifiche condotte sulla posizione amministrativa dei manufatti abusivi presenti, nonché della determinazione del carico insediativo esistente;

- il Responsabile del settore Urbanistica del comune di Paternò, con nota prot. 24837 del 24/07/2023, integrata con successiva nota prot. n. 26373 del 04/08/2023, relaziona che *«nell'area comunale posta a Nord Est del territorio di Paternò, attraversata dalla vecchia SS 121 che si diparte da Paternò verso Misterbianco, sono censiti e residenti n. 296 abitanti, come da nota acquisita dall'Ufficio Anagrafe del Comune; nel territorio interessato, dove sono sorti parecchi immobili in maniera abusiva, sono state presentate istanze di sanatoria sia ai sensi della L. 47/85, che L. 724/94 che L. 326/03, per un totale di n. 132, di cui già regolarizzate e concessionate n. 91, oltre qualche concessione regolarmente rilasciata. Da previsione di Piano l'intera area ha destinazione urbanistica "EI -Agricolo Produttiva", e per quanto riguarda tale previsione essa è normata dall'art. 17 e seguenti delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti nel Comune di Paternò. Di fatto la zona è stata utilizzata dai cittadini paternesini come area a vocazione prettamente residenziale, infatti la sopradetta area comunale posta a Nord Est del centro abitato di Paternò, essa si snoda lungo la vecchia SS 121 verso Misterbianco, ha avuto uno sviluppo incontrollato negli anni ottanta mediante la costruzione di edifici prevalentemente singoli e ad uso abitativo, tipo villetta con dello spazio verde attorno alla stessa, poiché la stessa si trova, dal punto di vista altimetrico leggermente più alta rispetto alla città, offre un beneficio di una maggiore ventilazione rispetto al centro città, che ha portato alla costituzione di un agglomerato urbano spontaneo, nel quale non si è tenuto conto degli standard urbanistici con relativa conseguenza di assenza dei servizi necessari al corretto vivere, dal punto di vista urbanistico, secondo quanto previsto e dettato dal D.M. n. 1444 del 02 aprile 1968. Per tale sviluppo, pur essendo state presentate varie istanze di condono edilizio negli anni passati, dalla Legge 47/84 alla Legge 326/03, e tenuto conto che molte delle quali sono state definite e concessionate, non sono stati previsti negli anni trascorsi dei piani di recupero degli stessi al fine di dotare il neo quartiere di servizi infrastrutturali necessari al recupero dell'insediamento abitativo abusivo. Al fine di una riqualificazione urbanistica in esecuzione della sentenza TAR in oggetto, la zona in esame necessita e si presta ad una possibile ricucitura tra il centro urbano ed edificato del comune di Paternò con la periferia est del territorio dove insistono le nuove edificazioni, mediante una realizzazione di opere atte alla protezione dell'ambiente e a contribuire all'integrazione di uno sviluppo sostenibile, anche in virtù della realizzanda Metropolitana con una fermata nel limitrofo territorio del comune di Belpasso, ai limiti della contrada Palazzolo, che sicuramente interessa uno sviluppo dal punto di vista di mobilità e di fruibilità dell'intero agglomerato abusivo».*

- la variante urbanistica adottata con le delibere Commissariali n. 2/2011 e n. 1/2012 presenta le seguenti prescrizioni, ex art. 40-ter delle N.T.A. del P.R.G., per la redazione del Piano di lottizzazione:

- 1) Estensione del PdL all'intera area oggetto della variante urbanistica;
- 2) Destinazioni d'uso previste dall'art. 38 delle N.T.A. del P.R.G. con la limitazione della funzione residenziale (ad eccezione dei parcheggi pertinenziali) al primo piano degli edifici;
- 3) Lo standard urbanistico rispetto ai minimi previsti dal DM n. 1444/1968 deve essere incrementato di $\frac{1}{3}$.

RITENUTO che:

- il solo incremento di $\frac{1}{3}$ degli standard, di cui al DM n. 1444/1968, previsto nella variante adottata con delibere Commissariali n. 2/2011 e n. 1/2012, ovvero da 18 mq/ab a 24 mq/ab, con incremento di area per spazi pubblici attrezzati da 9 mq/ab a 15 mq/ab, risulterebbe insufficiente per garantire gli standard urbanistici calcolati sul numero di abitanti già insediati nell'agglomerato limitrofo, pari a n° 296;

- conseguentemente, necessita reperire almeno mq 5.328 (296 ab x 18 mq/ab), calcolati per difetto sugli abitanti insediati e non già insediabili, di aree da destinare alla realizzazione degli standard urbanistici, oltre ad almeno mq 3.805 di aree per viabilità pubblica, pari al 10% della superficie oggetto di variante urbanistica.

PRESO ATTO del contenuto della relazione del Responsabile del settore Urbanistica del comune di Paternò in merito alle verifiche sulla posizione amministrativa dei manufatti abusivi esistenti, sugli abitanti ivi insediati e sulle potenzialità di sviluppo urbanistico dell'area connesse anche alla realizzanda fermata della metropolitana;

Per quanto sopra esposto e considerato

SI RITIENE poter confermare, per l'area da normare, la classificazione attribuita con le Deliberazioni commissariali n. 2/2011 e n. 1/2012, ovvero ZC3 *Residenziale-artigianale di espansione*, oggetto di piano di lottizzazione convenzionata, con i parametri urbanistici ivi previsti e con le seguenti

PRESCRIZIONI:

- cessione gratuita, in favore del Comune di Paternò, del 30% dell'intera area oggetto di variante, al fine di poter consentire la realizzazione degli standard urbanistici correlati al piano particolareggiato di recupero di iniziativa pubblica dell'agglomerato abusivo;
- presentazione di un apposito Piano quadro, contenente la configurazione dell'area da cedere, oggetto di apposita approvazione da parte del Comune di Paternò;
- previsione della cessione gratuita dell'area nel testo della convenzione del Piano di lottizzazione da attuare nella rimanente parte dell'area oggetto di variante;

RITENUTA assentibile, sotto il profilo urbanistico, la proposta di variante adottata dal comune di Paternò con deliberazioni del Commissario ad acta n. 2 del 03/10/2011 e n. 1 del 24/09/2012, ai sensi dell'art. 4 L.R. 71/1978 in esecuzione alla Sentenza TAR Catania, Sez. I, n. 582/2006, assegnando all'area distinta in catasto al foglio di mappa n. 53, particelle n. 219, n. 679 e n. 680 la destinazione urbanistica ZC3 "Residenziale – Artigianale di espansione", con le seguenti prescrizioni: 1) cessione gratuita al Comune di Paternò di una superficie pari al 30% della superficie complessiva oggetto di variante urbanistica per soddisfare il fabbisogno di standard urbanistici da prevedere nel piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato abusivo; 2) presentazione di un apposito Piano Quadro contenente la configurazione dell'area da cedere per le urbanizzazioni ed estensione del P.d.L. convenzionato alla rimanente area oggetto di variante; 3) previsione della cessione gratuita delle aree di cui al precedente punto 2) oltrechè di quelle necessarie alle urbanizzazioni primarie, previa loro realizzazione, nel testo della convenzione del Piano di lottizzazione; 4) destinazioni d'uso del P.d.L. previste dall'art. 38 delle N.T.A. del P.R.G. con la limitazione della funzione residenziale (ad eccezione dei parcheggi pertinenziali) al primo piano degli edifici; 5) lo standard urbanistico del P.d.L., rispetto ai minimi previsto dal D.M. 1444/1968, deve essere incrementato di $\frac{1}{3}$.

RICHIAMATA la sentenza TAR Catania, Sez. I, n. 947 datata 25/01/2023, pubblicata il 23/03/2023, che ordina al sottoscritto Commissario ad acta di dare esecuzione agli adempimenti di (astratta) competenza regionale, nei modi stabiliti dalle precedenti decisioni rese dal suddetto Tribunale, in considerazione anche delle precisazioni ivi contenute;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita:

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 71/1978, richiamando la statuizione dell'art. 53 "Regime transitorio della pianificazione urbanistica" della L.R. n. 19/2020, è approvata la variante urbanistica al P.R.G. del comune di Paternò per la nuova qualificazione urbanistica dell'area identificata in catasto al foglio di mappa n. 53, p.lle n. 219, n. 679 e n. 680, adottata, in esecuzione di giudicato, con Delibera del Commissario ad acta n. 2 del 03/10/2011 e successiva Delibera n. 1 del 24/09/2012, assegnando alla suddetta area la seguente destinazione urbanistica: ZC3 "Residenziale – Artigianale di espansione", con le seguenti prescrizioni: 1) cessione gratuita al Comune di Paternò di una superficie pari al 30% della superficie complessiva oggetto di variante urbanistica per soddisfare il fabbisogno di standard urbanistici da prevedere nel piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato abusivo; 2) presentazione di un apposito Piano Quadro contenente la configurazione dell'area da cedere per le urbanizzazioni ed estensione del P.d.L. convenzionato alla rimanente area oggetto di variante; 3) previsione della cessione gratuita delle aree di cui al precedente punto 2) oltrechè di quelle necessarie alle urbanizzazioni primarie, previa loro realizzazione, nel testo della convenzione del Piano di lottizzazione; 4) destinazioni d'uso del P.d.L. previste dall'art. 38 delle N.T.A. del P.R.G. con la limitazione della funzione residenziale (ad eccezione dei parcheggi pertinenziali) al primo piano degli edifici; 5) lo standard urbanistico del P.d.L., rispetto ai minimi previsto dal D.M. 1444/1968, deve essere incrementato di $\frac{1}{3}$.

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:

- 1) Delibera del Commissario ad acta n. 2 del 3 ottobre 2011 e relativi allegati;
- 2) Delibera del Commissario ad acta n. 1 del 24 settembre 2012 e relativi allegati.

ART. 3) Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune di Paternò (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'Amministrazione comunale, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

- ART. 4)** Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- ART. 5)** Il presente decreto viene notificato al Dipartimento Regionale dell'Urbanistica per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014, come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. n. 9/2015, è pubblicato anche sul sito istituzionale del suddetto Dipartimento.
- ART. 6)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di centoventi giorni.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*arch. Gaetano Brex*)